



Comune di Polcenigo

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2025
N. 11 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2025 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.

L'anno 2025, il giorno 03 del mese di Febbraio alle ore 13:30 si è riunita in modalità on-line la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Dott. Del Fiol Antonio	Sindaco	Presente
Parisi Gennaro	Vice Sindaco	Presente
Pegoraro Fabio	Assessore	Presente
Zanolin Donatella	Assessore	Presente
Bosser Mariarosa	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Martina Ravagni.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Fiol Dott. Antonio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2025 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n.160 del 27 dicembre 2019 i quali stabiliscono che a decorrere dal 2021 i Comuni istituiscono il "Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" al fine di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;
- l'articolo 1, commi da 837 a 844, della legge n.160 del 27 dicembre 2019 che prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del "Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";
- l'articolo 1, comma 836, della legge n.160 del 27 dicembre 2019 il quale stabilisce che *"con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei Comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati"*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/04/2021, con la quale è stato approvato il *"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI"*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18/03/2024, con la quale è stata istituita la nuova mostra mercato mensile denominata "Borc Antiquaria" e approvato il relativo regolamento comunale, atto avente ad oggetto *"ISTITUZIONE NUOVA MOSTRA MERCATO MENSILE DENOMINATA "BORC ANTIQUARIA" ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE"*

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 secondo la quale: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

RICHIAMATI i commi 826, 827 e 831 dell'art.1 della legge n.160/2019 che fissano la misura della tariffa standard del canone per Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

RICHIAMATI i commi da 837 a 843 dell'art.1 della legge n.160/2019 che disciplinano il canone di concessione per l'occupazione di spazi destinati al commercio su aree pubbliche;

PRESO atto che il comma 838 dell'art.1 della legge n.160/2019 precisa che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il Canone unico. A differenza di

quest'ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ma anche la TARI (Tassa sui rifiuti), limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;

VISTO che i commi 841 e 842 dell'art.1 della legge 160/2019 stabiliscono per questo prelievo, relativamente ai Comuni fino a 10.000 abitanti:

- a) la tariffa *standard* annua di euro 30,00;
- b) la tariffa *standard* giornaliera di euro 0,60. Tale tariffa è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata;

DATO atto che i Comuni, ai sensi dello stesso comma 843, possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata al canone una riduzione dal 30 al 40 per cento;

RITENUTO opportuno fissare nella misura del 40% la riduzione per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale;

RITENUTO di approvare le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, così come esposte nello schema allegato alla presente deliberazione, aggiornando le tariffe relative alle occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) con l'indice ISTAT FOI annuo ed inserendo, per le occupazioni specifiche relative all'Antica Fiera dei Cesti e alla Borc Antiquaria, delle tariffe forfettarie omnicomprensive;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

DATO ATTO che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2024, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 2 del 03/01/2025:

- è stato disposto il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28/02/2025;
- è stato autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL, sino alla stessa data del 28/02/2025;

RICHIAMATA la nota MEF-Dipartimento delle Finanze del 23/03/2021 “Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021-Indicazioni operative” la quale riporta quanto segue: I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che il canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi e dal Responsabile dell’Area Tecnica, ciascuno per quanto di competenza, espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00.

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse del presente atto;
2. di approvare le tariffe del Canone unico patrimoniale composte dal Canone di occupazione del suolo pubblico, del Canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di occupazione di aree pubbliche mediante mercati, come risulta dallo schema allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Quindi con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.



Comune di Polcenigo

Provincia di Pordenone

Servizio Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2025 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.*

N. del. 2025/11

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Polcenigo, li 31 gennaio 2025

Il Responsabile
F.TO DOTT.SSA SARA PIGAT
Il Responsabile
ARCH. PIERO PILLONI



Comune di Polcenigo

Provincia di Pordenone

Servizio Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2025 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.*

N. del. 2025/11

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Polcenigo, li 31 gennaio 2025

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA SARA PIGAT

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Del Fiol Dott. Antonio

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Martina Ravagni

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 05/02/2025 al 20/02/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Polcenigo, li 05/02/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sara Cirrito

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/02/2025, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 comma 12 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 05/02/2025

Il Responsabile dell'esecutività
F.to dott.ssa Martina Ravagni

L'originale è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R.445/2000 e del D.lgs.82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Li 05/02/2025

Il Responsabile del Procedimento
Sara Cirrito